

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Si riportano i principali articoli relativi alla regolamentazione del processo di rinnovo delle cariche sociali contenuti nello Statuto e nel “Regolamento assembleare ed elettorale”

Statuto

Art. 27

Intervento e rappresentanza in Assemblea

27.1. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

27.4. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea Straordinaria.

27.5. All'Assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:
-- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;

-- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;

-- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;

-- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

27.6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO · SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e Direzione · via La Corona, 45 · 31020 Tarzo (Treviso) · telefono 0438 9261 · fax 0438 925061 · info@bancaprealpisanbiagio.it
PEC bancaprealpisanbiagio@legalmail.it · Iscr. Reg. Imprese di Treviso Belluno e Codice Fiscale n. 00254520265 · **Società partecipante al Gruppo IVA**
Cassa Centrale Banca · Partita IVA 02529020220 · Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A165827 e all'Albo delle Banche n. 4665.60 · Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari · Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA · Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo



Art. 57

Ulteriori disposizioni transitorie

57.1. Le norme transitorie previste dalla disposizione che segue prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

I Soci si suddividono tra quelli che sono elettivamente domiciliati a Tarzo e quelli che sono elettivamente domiciliati a Fossalta di Portogruaro.

I Soci che, al momento di efficacia della fusione, sono Soci della "Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società cooperativa" saranno domiciliati a Tarzo, nel mentre, quelli che sono Soci della sola "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa" saranno domiciliati a Fossalta di Portogruaro.

Per i Soci di ambedue le banche la domiciliazione è attribuita in base alla più elevata anzianità di iscrizione a Libro Soci.

I Soci iscritti a Libro Soci successivamente la data di efficacia della fusione saranno domiciliati, ai fini del presente articolo, in relazione al comune di residenza/operatività economica rientrante nella zona di competenza originaria dell'una o dell'altra banca. Nei casi in cui detto criterio non dirima la domiciliazione del nuovo Socio, l'attribuzione della domiciliazione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, sarà composto da 13 (tredici) amministratori eletti dall'Assemblea, dei quali 10 (dieci) saranno nominati tra i Soci elettivamente domiciliati a Tarzo e 3 (tre) saranno nominati tra i Soci elettivamente domiciliati a Fossalta di Portogruaro.

In tutti i casi previsti dall'art. 36 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere elettivamente domiciliato nella medesima sede dove era domiciliato l'amministratore cessato.

Il Comitato Esecutivo, dalla data di efficacia della fusione e fino al 31/12/2019, sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) individuati tra i consiglieri espressione di "Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società cooperativa" e 2 (due) tra i consiglieri espressione di "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa".

Il Collegio Sindacale, dalla data di efficacia della fusione e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, sarà ampliato dagli attuali 3 (tre) fino a 5 (cinque) componenti, integrando 2 (due) Sindaci effettivi espressione di "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa".



Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei votanti in Assemblea.

Regolamento assembleare ed elettorale

CAPITOLO V

MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

24.1. Salvo restando quanto previsto in riferimento ai poteri e le prerogative della capogruppo con riferimento al regolamento sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e al regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali, il presente capitolo V è volto a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

24.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, nella sede secondaria, nelle sedi distaccate e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.1 e 26.7 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386,



primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati o di singoli candidati in caso di cooptazione, che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 500 soci della Società e comunque da un numero pari al 2,5% del numero dei soci effettivo arrotondato alla decina inferiore e calcolato al 31 dicembre di ogni esercizio antecedente l'assemblea.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- c) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- d) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- f) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- g) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- h) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26. che segue;



i) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

26.3. Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Attesa la natura di società cooperativa e la stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione dovrà tendere al perseguimento di una adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali. Per tali ragioni, anche dopo l'efficacia delle norme transitorie previste dallo Statuto, in tutte le liste proposte si avrà cura di inserire rappresentanti provenienti dalle Zone di competenza riferibili alla sede secondaria.

26.5. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nella sede secondaria, nella sede distaccata e nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.6. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3., 26.4. e 26.5 che precedono sono considerate come non presentate.



26.7. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.7. che precede da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.9. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.8. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. h) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.



26.10. L'elenco dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale, nella sede secondaria, nelle sedi distaccate e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.11. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 27 - omissis

Articolo 28 - omissis

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di convocazione dell'assemblea ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "*Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*" approvato con delibera del consiglio di amministrazione della Capogruppo.

29.2 Non pervenendo entro il termine previsto alcuna ulteriore lista, si provvederà a porre in votazione la lista predisposta dal consiglio di amministrazione.

29.3 La lista proposta dal consiglio di amministrazione dovrà garantire la presenza di almeno un nuovo candidato rispetto ai consiglieri risultati eletti nell'ultimo rinnovo cariche. Al fine del rinnovo in oggetto potrà essere nominata dal consiglio di amministrazione una commissione di tre componenti che avrà il compito di proporre la soluzione ottimale nel rispetto degli obiettivi di rappresentanza ed equilibrio professionale quali-quantitativo definiti dalle norme e dal presente Regolamento.

29.4 Viene meno l'obbligo di garantire il ricambio di un nuovo candidato di cui al precedente articolo 29.3 qualora:

- l'assemblea deliberi la riduzione del numero di consiglieri eletti nell'ultimo rinnovo cariche;
- in occasioni di operazioni di fusioni per incorporazione, con riferimento al primo rinnovo delle Cariche Sociali successivo alla data di decorrenza della fusione;
- nel caso di dimissioni o sostituzioni per altre ragioni di uno o più dei componenti il Consiglio.